



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## **DELIBERA N. 78/15/CSP**

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN TECNICA DIGITALE TERRESTRE “RAI 3”) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DEI PARAGRAFI 2.2 E 2.4 DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE MEDIA E MINORI IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ARTICOLO 34, COMMI 2 E 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

### **L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del giorno 12 maggio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, ed il relativo Allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 529/14/CONS;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

VISTO l’articolo 34, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 che impegna le emittenti televisive e le emittenti radiofoniche a non trasmettere programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori..., a meno che la scelta dell’ora di trasmissione fra le ore 23,00 e le ore 7,00 o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell’area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi; qualora tali programmi siano trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, nel caso di... trasmissioni televisive, devono essere preceduti da un’avvertenza acustica e devono essere identificati, durante tutto il corso della trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile;

VISTO l’articolo 34, comma 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, che impegna le emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione media e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni;

VISTO il paragrafo 2.2 lettera b) del Codice di autoregolamentazione media e minori che prevede che “Tuttavia, nella consapevolezza della particolare attenzione da riservare al pubblico dei minori durante tutta la programmazione giornaliera e tenendo conto che in particolare nella fascia oraria dalle ore 19.00 alle ore 22.30 il pubblico dei minori all’ascolto, pur numeroso, è presumibile sia comunque supportato dalla presenza di un adulto, le Imprese televisive si impegnano a: adottare sistemi di segnalazione dei programmi di chiara evidenza visiva in relazione alla maggiore o minore adeguatezza della visione degli stessi da parte del pubblico dei minori all’inizio di ciascun blocco di trasmissione, con particolare riferimento ai programmi trasmessi in prima serata”;

VISTO il paragrafo 2.4 del Codice di autoregolamentazione media e minori che prevede che “Le Imprese televisive, oltre al pieno rispetto delle leggi vigenti, si impegnano a darsi strumenti propri di valutazione circa l’ammissibilità in televisione dei film, telefilm, tv movie, fiction e spettacoli di intrattenimento vario, a tutela del benessere morale, fisico e psichico dei minori. Qualora si consideri che alcuni di tali programmi, la cui trasmissione avvenga prima delle ore 22,30, siano prevalentemente destinati ad un pubblico adulto, le Imprese televisive si impegnano ad annunciare, con congruo anticipo, che la trasmissione non è adatta agli spettatori più piccoli. Se la trasmissione avrà delle interruzioni, l’avvertimento verrà ripetuto dopo ogni interruzione. In tale specifica occasione andranno quindi divulgate con particolare attenzione le informazioni di avvertimento sulla natura della trasmissione nonché utilizzati con grande e ripetuto rilievo i sistemi di segnalazione iconografica che le imprese televisive si impegnano ad adottare”;



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Fatto e contestazione**

Il Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione media e minori con la nota prot. 0041368 del 1° luglio 2014, acquisita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al prot. 0037390 del 15 luglio 2014, ha trasmesso la Risoluzione n.12/14 del 3 giugno 2014 (procedimento prot. 44/14) comprensiva di allegati e supporto audiovisivo riguardante il programma "Amore Criminale" mandato in onda su Rai 3 il 28 febbraio 2014 a partire dalle ore 21:05.

In data 16 dicembre 2014 con atto Cont. n. 52/14/DISM l'Autorità ha accertato e contestato alla Società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. (fornitore del servizio di media audiovisivo in tecnica digitale terrestre "Rai 3") la presunta violazione dei paragrafi 2.2 e 2.4 del codice di autoregolamentazione media e minori in combinato disposto con l'articolo 34, commi 2 e 6 del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 per la messa in onda del programma "Amore Criminale" ritenuta non adatta ad un pubblico di minori tenendo conto sia dei contenuti veicolati, particolarmente cruenti, che avrebbero richiesto un sistema di segnaletica volto ad evidenziare l'inadeguatezza della visione del programma da parte di un pubblico di minori, sia della fascia oraria di messa in onda (fascia oraria di televisione per tutti), sia delle modalità di accesso al programma (trasmissione in chiaro).

## **2. Deduzioni della società**

Nelle memorie difensive acquisite al prot. Agcom n. 64900 del 30 dicembre 2014 e nel corso dell'audizione tenutasi presso la sede dell'Autorità in Roma in data 22 gennaio 2014 la Rai preliminarmente ha eccepito la tardività della notifica dell'atto di contestazione, in violazione dell'art. 14 della legge n. 689/81 e dell'art. 5, comma 3 del "Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni", approvato con delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, avvenuta il 16 dicembre scorso. La Rai ha rilevato che la puntata del programma contestato è stata diffusa il 28 febbraio 2014, mentre la contestazione dell'asserita violazione è stata ricevuta dalla Rai il 16 dicembre 2014 ossia circa dieci mesi dopo i fatti che l'avrebbero determinata, con conseguente completa vanificazione di tutte le garanzie apprestate dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981 in attuazione dei principi costituzionali di certezza del diritto e delle situazioni giuridiche, di legittimo affidamento e di diritto di difesa. La Rai ha altresì fatto presente che il programma "Amore criminale", rispondendo allo spirito di Servizio Pubblico, ha finalità educative, informative e di denuncia della violenza contro le donne. Alcune puntate di "Amore Criminale", proprio per la funzione informativa/educativa che persegue il programma, sono state



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

utilizzate in corsi di formazione rivolti ad operatori delle forze dell'ordine e a studenti delle scuole medie secondarie e delle università. Il programma si pone l'obiettivo di fornire anche indicazioni concrete di carattere legale e psicologico alle donne vittime di violenza e stalking e ai loro familiari. Numerosi esperti e operatori sociali, associazioni, nonché la magistratura, le forze di polizia ed i carabinieri collaborano abitualmente con il programma e lo sostengono anche attraverso la partecipazione diretta in video di propri autorevoli rappresentanti. La Società ha sottolineato anche che una delle autrici e ideatrici del programma è stata nominata Ambasciatrice del "Telefono rosa", associazione nazionale di volontarie che da anni assistono donne vittime di violenza. La parte riferisce che nel caso di specie lo spazio occupato nella puntata, della durata complessiva di quasi due ore, da immagini a contenuto violento rappresenta una quota marginale, riconducibile ad una manciata di secondi. Secondo la Rai è stato necessario mandare in onda tali immagini proprio per restare il più possibile fedeli allo svolgimento reale dei fatti e perché proprio sulla dinamica dell'omicidio si è giocato il confronto processuale tra accusa e difesa. In particolare la difesa ha cercato di accreditare l'idea di una morte accidentale, mentre la sentenza ha accertato una dinamica ben diversa. Inoltre la Rai sostiene che lo stile di montaggio adottato è quello a transazione rapida, per cui le immagini dell'aggressione o del corpo della vittima appaiono essenzialmente solo per pochi secondi, se non fotogrammi, in forma di inserti privi di alcun indugio gratuito e/o spettacolarizzante. La Rai dichiara che, avendo effettuato il controllo previsto dal paragrafo 2.4 del Codice, che impegna le emittenti "*a darsi strumenti propri di valutazione circa l'ammissibilità in televisione*" di opere audiovisive, ha valutato la puntata del programma "Amore criminale" in questione trasmissibile in fascia oraria di "televisione per tutti" senza l'adozione di un sistema di segnalazione iconografico. Tuttavia, ha comunque ritenuto doveroso recepire con spirito di collaborazione le osservazioni del Comitato sia nelle tre puntate diffuse in seconda serata nei giorni 21 e 28 giugno 2014 e 5 luglio 2014, sia in tutta la serie trasmessa in prima serata nel periodo 27 ottobre – 15 dicembre 2014. La Società fa presente, inoltre, che il 28 febbraio 2014, in ottemperanza a quanto previsto dal paragrafo 2.2 lett. c) del Codice, ha garantito, in prima serata, la trasmissione di programmi adatti ad una fruizione familiare congiunta almeno su una rete.

Per le motivazioni esposte la Società ha richiesto l'archiviazione del procedimento.

### **3. Valutazioni dell'Autorità**

In punto di fatto, il presente procedimento è stato avviato con atto di contestazione n. 52/14/DISM del 16 dicembre 2014, notificato alla predetta società in pari data, una volta acquisita (prot. n. 0037390 del 15 luglio 2014) la Risoluzione n. 12/14 del 3 giugno 2014 del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, a seguito della quale l'Ufficio ha redatto la proposta di avvio del procedimento datata 8 settembre 2014.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

In punto di diritto, quanto alla eccezione relativa alla presunta tardività della notifica dell'atto di contestazione, è orientamento giurisprudenziale risalente e costante (*ex multis* Cass. Civile n. 5921 del 18 marzo 2005, TAR Lazio, III, 05 dicembre 2007 n. 12490, C. Stato, I, 3 dicembre 2009, n. 2721 e Tar Lazio, I, 26 giugno 2014 n. 6751) che ai fini della determinazione del *dies a quo* del termine ex art. 14 della legge n. 689/1981 si deve considerare che *“l'attività di accertamento dell'illecito non coincide invero con il momento in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità, ma è comprensiva del tempo necessario all'Autorità per valutare i “dati acquisiti e afferenti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione e, quindi, alla fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima”*; in altri termini, *“i limiti temporali entro cui l'Amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione ai sensi dell'art. 14 l. n. 689 del 1981 sono collegati alla conclusione del procedimento di accertamento e non alla data di commissione della violazione. La legittimità della durata dell'accertamento, che rende mobile il “dies a quo” per la contestazione, va valutata in relazione al caso concreto, sulla base della complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne l'esatta consistenza agli effetti della formulazione della contestazione”*: alla luce della citata giurisprudenza, il *dies a quo*, nel caso di specie, è stato correttamente rispettato a far data dall'accertamento - datato 16 dicembre 2014 - in quanto la notifica dell'atto di contestazione sopra menzionato, sempre in data 16 dicembre 2014, è avvenuta nel pieno rispetto dei termini di legge e di regolamento, ossia entro 90 giorni dall'avvenuto accertamento dell'infrazione. Nel caso di specie, infatti, l'accertamento della violazione della disposizione di legge citata, datato 16 dicembre 2014, è stato effettuato sulla base della proposta di avvio del procedimento redatta dall'Ufficio in data 8 settembre 2014 e l'atto di contestazione degli addebiti alla società sopra menzionata, datato 16 dicembre 2014, è stato notificato in pari data nel pieno rispetto della disciplina contenuta nella legge n. 24 novembre 1981 n. 689 e nella delibera n. 410/14/CONS;

Nel merito, l'Autorità ritiene accoglibili le giustificazioni presentate dalla Società Rai Radiotelevisione Italiana nelle memorie difensive acquisite al Prot. Agcom n. 64900 del 30 dicembre 2014 e in sede di audizione tenutasi il 22 gennaio 2014.

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria e dalla visione delle registrazioni in atti, si rileva, infatti, che le criticità contenute nella puntata contestata di “Amore Criminale” appaiono controbilanciate da una serie di elementi contestuali che, nell'ambito dell'analisi del contenuto del testo televisivo, vanno tenuti in debita considerazione. In particolare, emergono con chiara evidenza le finalità di denuncia della trasmissione, volta a stigmatizzare il femminicidio e comunque la violenza agita sulle donne. I contenuti di violenza rilevati, di breve durata, appaiono giustificati dal registro diegetico e risultano funzionali alla ricostruzione dei fatti oggetto della puntata, ricostruzione alla quale ha peraltro



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

contribuito un Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri. Ancorché non siano emersi nella puntata in oggetto elementi di nocività per un pubblico minorile, da successive verifiche effettuate dall'Autorità, tramite monitoraggio di Ufficio, si è rilevato che l'emittente ha comunque ritenuto di adottare, nella trasmissione delle altre puntate di "Amore Criminale" successive alla Risoluzione del Comitato media e minori n. 12/14 pervenuta in Autorità il 15 luglio 2014, ulteriori cautele a tutela dei minori.

RITENUTO, pertanto, di non dover dare ulteriore corso al procedimento per insussistenza della violazione in quanto il programma risulta conforme ai paragrafi 2.2 e 2.4 del Codice di autoregolamentazione media e minori in combinato disposto con l'articolo 34, commi 2 e 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

### **DELIBERA**

#### **Articolo 1**

È archiviato il procedimento per le motivazioni di cui in premessa.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 12 maggio 2015

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Francesco Sclafani